

**Riconoscimento delle attenuanti generiche per ragioni soggettive - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22091 del 09/03/2023 Ud. (dep. 23/05/2023) Rv. 284663 - 01**

Impugnazioni - appello - cognizione del giudice d'appello - reato continuato - Riconoscimento delle attenuanti generiche per ragioni soggettive - Riduzione della pena per il reato più grave - Automatica riduzione degli aumenti di pena per i reati satellite - Necessità - Esclusione.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.

Impugnazioni